



REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE FALLIMENTARE

Procedimento di concordato preventivo n. 2/15

così composto:

dott.ssa Stefania Ciani - giudice,
dott.ssa Paola Romana Lodolini - giudice,
dott. Giuseppe Bianchi - giudice relatore,

riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva
assunta all'udienza del 27.10.2016, ha pronunciato il seguente

DECRETO

visti

- la domanda di concordato prenotativo avanzata da BRACCIANO AMBIENTE S.P.A. con ricorso depositato in data 1.6.2015 ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., con riserva di deposito della proposta e del piano e con richiesta di fissazione di termine da parte del Tribunale;
- il provvedimento del 4.6.2015, con il quale il Tribunale ha assegnato alla proponente il termine di giorni 60 per il deposito della proposta di concordato, del piano e della documentazione, successivamente prorogato di ulteriori giorni 60;
- il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo contenente il piano e la proposta depositato in data 3.11.2015, le relazioni ex artt. 160, comma 2, 161, comma 3, e 186 *bis*, comma 2, L.F.;
- i chiarimenti richiesti dal Tribunale in merito al piano industriale resi il 7.12.2015 e la modifica al piano di concordato depositata il 27.1.2016;
- il decreto di ammissione alla procedura emesso il 28.1.2016;
- la relazione ex art. 172 L.F. depositata dal commissario giudiziale il giorno 10.6.2016;



- l'atto di modifica della proposta e del piano depositati in data 20.6.2016;
- l'integrazione alla relazione ex art. 172 L.F. depositata dal commissario il 13.7.2016;
- l'ulteriore modifica del piano depositata il giorno 18.7.2016 e la relazione del commissario del 28.7.2016;
- la relazione ex art. 173 L.F. depositata dal commissario il 5.9.2016;
- il decreto del 14.9.2016 di apertura del procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato ai sensi dell'art. 173 l.f.;
- la memoria difensiva depositata dalla proponente in data 20.10.2016 con allegato il nuovo piano industriale e le note autorizzate all'udienza del 27.10.2016 depositate in data 11.11.2016;

rilevato che

il piano in continuità originariamente prevedeva:

- l'espletamento da parte della proponente di procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto la progettazione esecutiva, realizzazione e gestione di un impianto per il trattamento meccanico biologico e di un impianto per il trattamento della frazione umida dei rifiuti;
- l'ampliamento di volumetria della discarica di Cupinoro, realizzato attraverso interventi di rimodellazione morfologica;
- l'incasso di crediti;

e proponeneva il pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei crediti privilegiati (entro il 31.12.2016), nonché il pagamento dei crediti chirografari nella misura stimata del 24,52% (entro il 31.12.2020);

l'originario piano concordatario è stato successivamente modificato:

- in data 28.1.2016 allo scopo *"di recepire il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che*



riconosce il privilegio speciale del debito verso i fornitori per IVA di rivalsa in forza dell'articolo 2758, II comma, c.c., nell'ambito del Concordato Preventivo";

- *in data 20.6.2016 per adeguare la proposta ed il piano ai fatti sopravvenuti, costituiti dalla "mancata partecipazione, da parte degli operatori economici del settore, alle due procedure ad evidenza pubblica" espletate dalla proponente e dalla "determinazione regionale n. G06454 del 7 giugno 2016, che esclude la possibilità di rimodellamento della discarica con gli scarti da trattamento meccanico biologico dei rifiuti");*
- *in data 18.7.2016, in seguito alla relazione commissariale del 13.7.2016, "alla luce dei maggiori incassi previsti prevedendo l'integrale pagamento dei creditori privilegiati entro un anno dall'omologazione del concordato";*

con l'informativa ex art. 173 L.F. del 5.9.2016 il commissario giudiziale ha riferito che:

- *"in data 4.8.2016 è stato nominato un nuovo amministratore unico della società proponente";*
- *su richiesta del nuovo amministratore "in data 16.8.2016 il direttore generale della Bracciano Ambiente ha provveduto ad inviare alla GUCE l'avviso di revoca del bando di gara inerente la progettazione, realizzazione e gestione di un ecodistretto presso il sito di Cupinoro";*
- *"con pec del 2.9.2016 l'amministratore unico ha informato che è intenzione della società fornire un nuovo piano concordatario che non prevederà più la concessione di impianti di TMB (trattamento meccanico biologico) e FORSU (trattamento della frazione umida dei rifiuti) ma altre tipologie di attività";*

con la memoria depositata dalla proponente il 20.10.2016, alla quale è stato allegato il nuovo "piano di sviluppo sostenibile della discarica di Cupinoro", la Bracciano Ambiente ha chiesto il differimento dell'udienza fissata ex art. 173 L.F. "al fine di



ottenere i propedeutici pareri, nulla osta ed autorizzazioni dagli enti competenti";

il nuovo "piano di sviluppo sostenibile della discarica di Cupinoro", in totale discontinuità rispetto alle attività prospettate nella precedente ipotesi di soluzione della crisi, prevede:

- il "completamento dell'impianto di fitodepurazione destinato al trattamento delle acque meteoriche di ruscellamento";*
- la "riattivazione dell'impianto di trattamento del percolato";*
- la realizzazione di un "impianto solare termodinamico";*
- la "coltivazione di essenze vegetali per l'industria farmaceutica";*

con le note prodotte il giorno 11.11.2016, autorizzate all'udienza del 27.10.2016, la società ha insistito al fine di ottenere "un rinvio di quanto meno giorni 90 al fine di acquisire i propedeutici pareri, nulla osta e autorizzazioni dagli Enti Competenti per realizzare e/o completare gli impianti meglio descritti nel c.d. <Piano di sviluppo sostenibile della discarica in località Cupinoro>";

OSSERVATO che

il "piano di sviluppo sostenibile della discarica di Cupinoro" depositato dalla proponente il 20.10.2016 deve senz'altro essere qualificato in termini di "nuova proposta" (e non di mera modifica), essendo state stravolte le caratteristiche fondamentali della primigenia proposta;

infatti, con il nuovo "piano di sviluppo sostenibile della discarica di Cupinoro" (d'ora in poi, "nuovo piano"), la proposta originaria - che si incentrava sull'espletamento di procedure di evidenza pubblica inerenti la realizzazione e gestione di un impianto per il trattamento meccanico biologico e di un impianto per il trattamento della frazione umida dei rifiuti - risulta sostituita interamente dalla previsione dello svolgimento di nuove attività, costituite dalla messa in funzione di nuovi impianti ("l'impianto di fitodepurazione", "l'impianto di trattamento del percolato", "l'impianto solare termodinamico"), completamente



diversi da quelli la cui realizzazione era stata originariamente prospettata;

trattandosi di una differente configurazione della proposta, tale da superare *in toto* l'assetto originario, essa avrebbe dovuto essere accompagnata da una rinnovazione delle attività di valutazione del piano da parte del professionista attestatore (come si ricava dall'art. art. 161, comma 3, L.F., il quale prescrive che ogni modifica sostanziale del piano o della proposta debba essere accompagnata dalla relazione dell'esperto);

il nuovo piano non è, all'attualità, stato oggetto di valutazione da parte del consiglio comunale socio unico della proponente (che, nella seduta del 24.10.2016, si è astenuto dal formulare alcun *"parere definitivo sulla validità del piano"*, limitandosi a deliberare *"l'ottenimento da parte della Bracciano Ambiente di tutti i pareri, nulla osta, permessi, autorizzazioni, anche attraverso il ricorso alla conferenza di servizi"* e *"l'acquisizione da parte della Bracciano Ambiente di tutte le necessarie coperture finanziarie al progetto, tali da garantire l'inesistenza dei pericoli di fututi indebitamenti del Comune di Bracciano"*);

allo stato, non è stata fornita evidenza in ordine all'avvio dei complessi procedimenti amministrativi diretti all'ottenimento dei *"pareri, nulla osta e autorizzazioni per realizzare gli impianti descritti nel <Piano di sviluppo sostenibile della discarica in località Cupinoro>"*;

di conseguenza, appare del tutto irrealistico prevedere l'incasso *"per la seconda metà del 2017 del corrispettivo mensile a titolo di royalty che verrà versato dal concessionario"* (specie considerando che il nuovo piano prevede che, una volta ottenute le diverse autorizzazioni, *"la realizzazione dell'impianto sarà perseguita tramite bando di gara europeo o, in alternativa, a seguito di accordi con Enti locali"*), così come appare incongruo ipotizzare l'incasso di *"crediti v/s clienti"* per € 2.177.084,00 nell'arco di un anno dall'omologazione, trattandosi per lo più di pretese creditorie oggetto di contenzioso (il commissario



giudiziale ha valutato che "complessivamente l'importo a titolo di crediti da incassare nel breve ammonterebbe ad euro 1.151.313,82": relazione del 28.7.2016);

la continuazione dell'attività da parte della società, come riconosciuto dalla stessa proponente nelle note autorizzate da ultimo depositate, sta generando una perdita economica che, unitamente all'ingigantirsi della predeuzione (generato dalla prosecuzione aziendale), genera, all'evidenza, un grave danno alla massa dei creditori;

il nuovo piano, non approvato dal socio unico, privo delle necessarie attestazioni di fattibilità e carente delle necessarie autorizzazioni amministrative, rappresenterebbe un'operazione esclusivamente finalizzata a ritardare la risoluzione della crisi dell'impresa e il soddisfacimento dei creditori;

ritenuto

in conclusione, che la mancanza dell'attestazioni ex artt. 161, comma 3, e 186 *bis*, comma 2, L.F., l'incertezza che caratterizza il nuovo piano concordatario (non ancora approvato dal socio unico pubblico e non sorretto da alcuna autorizzazione da parte delle autorità preposte alla tutela dell'ambiente), il danno ai creditori derivante dalla prosecuzione dell'attività e l'assenza di una concreta ipotesi di soluzione della crisi a distanza di ben dieci mesi dal provvedimento di ammissione alla procedura impongono la necessità di revocare l'ammissione al concordato disposta con decreto datato 28.1.2016 e di provvedere (con atto separato) sulle istanze di fallimento pendenti;

P.Q.M.

visto l'art. 173 l.f.;

revoca

l'ammissione al concordato preventivo, dichiarando inammissibile la domanda;



provvede

con separato atto contestuale sulle istanze di fallimento;

manda

la Cancelleria di comunicare il presente decreto alla
ricorrente ed al Pubblico Ministero e di richiedere
l'iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.

Civitavecchia, 21.11.2016

Il Presidente

